

Co.ta.bo

**PERIODICO A CURA DELLA COOPERATIVA TASSISTI BOLOGNESI
SEDE SOCIALE SITA IN VIA STALINGRADO N. 65/13 BOLOGNA
ANNO 33 - N. 138 - MARZO 2009 – PERIODICO DI INFORMAZIONE E DIBATTITI**

Nuove idee il presidente di Co.ta.bo parla delle nuove iniziative, dei nuovi servizi ai soci e del nuovo magazine, rinnovato nella grafica e nei contenuti. Il 27 marzo si inaugura la nuova centrale radiotaxi nuovo mondo Co.ta.bo. Intervista al presidente di Co.ta.bo. Riccardo Carboni: il 2009 è un anno di progetti. New York New York viaggio in taxi nella grande mela, per scoprirne segreti e curiosità.



DA CO.TA.BO. marzo 2009

Pubblichiamo in questa pagina, la sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 17/11/98 n. 1183, che in merito ad un fatto accaduto ad un tassista Siciliano, condannato per alterazione di tariffa con l'aggravante di incaricato del pubblico servizio taxi, si pronuncia escludendo che il taxista sia incaricato di pubblico servizio e annullando quindi la sentenza della corte di appello. Quello che risulta importante da questa sentenza, è la definizione indubbia, che **il servizio taxi non è un servizio pubblico, ma d'interesse pubblico**. Questo stato giuridico, impedisce l'applicazione di tutte quelle norme previste per gli operatori di servizio pubblico. Come per esempio, la regolamentazione degli scioperi, che può essere attuata solo per i servizi effettivamente pubblici.

il taxista NoN espleta uN servizio pubblico

SENTENZA

Sul ricorso proposto il 20 maggio 1998 dal difensore di Lo Re Silvio – nato a Palermo il 13 luglio 1942 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1010/98.

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Massimo Oddo;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Vittorio Meloni, che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non costituisce reato:

OSSERVA

Il Tribunale di Palermo con sentenza del 18 giugno 1993, confermata il 27 maggio 1996 dalla Corte di Appello di Palermo, dichiarò Silvio Lo Re colpevole del delitto di cui all'art. 323, 2° comma., c. p., perché il 15 giugno 1991 in Palermo, abusando della sua qualità di incaricato del pubblico servizio di taxi, si era rifiutato di trasportare un utente dalla stazione ferroviaria alla località Bonaria con la tariffa elaborata dal tassametro, e, concesse le circostanze attenuanti generiche e la diminutive di cui all'art. 323 bis c.p., lo condannò alla pena di 11 mesi di reclusione.

La Corte di Cassazione il 29 gennaio 1997 annullò con rinvio la decisione del giudice di secondo grado per manifesta illogicità della motivazione e la Corte di Appello di Palermo con sentenza del 9/16 marzo 1998, all'esito di una perizia che aveva determinato in una somma compresa tra £ 10.300 e £. 11.600 la tariffa a tassametro del percorso per il quale il Lo Re aveva chiesto il pagamento forfetario di £ 20.000, ha ravvisato nel fatto l'ipotesi del tentativo del delitto e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'imputato, con le già concesse attenuanti e diminutive, alla pena di 30 giorni di reclusione. Avverso quest'ultima pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato ed ha denunciato 4 motivi di violazione di legge.

Il 1° di riferimento agli articoli 218 e segg. c. p. p., in quanto le indagini peritali non avevano tenuto conto dell'intensità del traffico cittadino nelle ore di punta;

il 2° in relazione agli articoli 56 e 323 c. p., perché era stata ravvisata l'esistenza dell'elemento psicologico del reato nonostante l'errore di fatto nel quale era ricorso l'imputato nel ritenere che la somma forfetaria richiesta corrispondesse a quella rilevabile dall'uso del tassametro;

il 3° ed il 4°, infine, in rapporto all'art. 53 della Legge n. 689/81 ed agli articoli 163 e segg. c. p., per la mancata applicazione di una sanzione sostitutiva a quella della reclusione e della sospensione condizionale della pena, nonostante la sussistenza dei presupposti e la modesta entità del fatto.

Preliminare, tuttavia, all'esame dei motivi è, a norma dell'art. 129 c. p. p., l'obbligo di rilevare che il fatto ascritto all'imputato non costituisce reato.

Il nuovo testo dell'art. 358 c.p. introdotto dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990, n. 86, infatti, ha fornito, modificando la precedente disciplina, una nozione di pubblico servizio, ai fini penali, che, da un lato, fa riferimento ad una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma è caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e, dall'altro, esclude dalla stessa lo svolgimento di semplici mansioni di ordine ovvero la prestazione di opera meramente materiale.

In particolare, ha inserito un c.d. limite inferiore della nozione, che si risolve in un contenimento della sfera di operatività delle norme sanzionatorie delle condotte contro la pubblica amministrazione, anche se è innegabile l'inconveniente derivante dal fatto che i concetti di mansioni di ordine e di prestazioni di opera materiale sono destinati ad estendersi o a ridursi a seconda della minore o maggior consistenza contenutistica riconosciuta a tali locuzioni.

E' certo, in ogni caso, che il riferimento alle mansioni d'ordine pone in rilievo, attraverso il richiamo ad una superata partizione professionale, un impedimento soggettivo di carattere gerarchico-organizzativo alla possibilità di svolgimento di una attività autonoma o discrezionale nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, e che il richiamo alle prestazioni di opera materiale sottolinea una insussistenza di tale possibilità per ragioni oggettivamente legate alla natura dell'attività esercitata.

Con riferimento ad entrambe le condizioni è stato già escluso in tema di pubblico trasporto che integri l'esercizio di un pubblico servizio l'attività di conduzione di un automezzo destinato al trasporto di persone in concessione, perché la stessa, anche se di particolare professionalità, era inquadrabile tra quelle d'ordine nell'ambito di un rapporto dipendente ed aveva natura prevalentemente esecutiva, tenuto conto della predeterminazione degli orari, percorsi e fermate del veicolo (cfr.: Cass. Pen. Sez. VI, sent. 6 febbraio 1997, n. 1087).

Il richiamo sottolineato al concetto di prevalenza, ai fini della qualificazione dell'attività ed al riconoscimento della natura esecutiva della prestazione, consente di giungere alla medesima conclusione in relazione all'opera del privato, al quale il comune abbia rilasciato licenza di esercizio di autoveicolo in servizio da piazza, anche a prescindere dalla considerazione che, non vertendosi in tema di attività in regime di concessione, a rigore non potrebbe parlarsi oggettivamente per essa dell'esercizio di un pubblico servizio, ma di una attività di pubblico interesse.

La legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) dispone, infatti, che il servizio di taxi, il cui scopo è quello di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati (art. 1), che la prestazione all'interno delle aree comunali è obbligatoria (art. 2) e che il corrispettivo è calcolato con tassometro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative (art.13).

Nessuna discrezionalità è riconosciuta, quindi, al conducente dell'autovettura in servizio di piazza in ordine alla libertà di contrarre od alla determinazione del corrispettivo della prestazione e la sua autonomia si risolve nella scelta, puramente operativa, del percorso da seguire per condurre l'utente nel luogo indicato, che deve necessariamente individuare, salvo espressa diversa richiesta, in quello più vantaggioso in termini di tempo e di costi.

Appare evidente da ciò la natura meramente materiale della prestazione del conducente di un'autovettura in servizio di piazza, che, del resto, può assumere la figura non solo del lavoratore autonomo, ma anche quella di socio di una cooperativa, di consorzio o di lavoratore dipendente (art. 7), e l'assenza di una sua possibilità di seguire criteri personali nell'esercizio dell'incarico, salvo quelli legati alle situazioni contingenti di viabilità.

Il difetto nell'imputato della qualità di un pubblico servizio, così come definita dall'art. 358, 2° comma. c. p., esclude, pertanto, la sussistenza del requisito soggettivo richiesto per la realizzazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 323, c. p., sia pure nell'ipotesi del tentativo riconosciuta dalla corte d'appello.

Deve, dunque, essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato, con assorbimento dei motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 17 novembre 1998.

Reperibile su internet al sito: [PDF] [il 27 marzo si inaugura la Nuova centrale radiotaxi](#)

Formato file: PDF/Adobe Acrobat - [Visualizzazione rapida](#)

Suprema di **Cassazione del 17/11/98 n° 1183**, che in merito deliberato in camera di consiglio, in Roma il **17 novembre. 1998.** il socio **cotabo marzo 2009 ...**
www.cotabo.it/document/upload/giornalino/mar09ilsocio.pdf

- [Archivio storico](#)

CORRIERE DELLA SERA*it*

LA CASSAZIONE

"Il tassista non svolge servizio pubblico"

----- LA CASSAZIONE "Il tassista non svolge servizio pubblico" ROMA - Il viaggio in taxi vi viene a costare piu' della tariffa che risulta dagli "scatti"? Il tassista che chiede il "sovrapprezzo" non puo' essere condannato: quanto meno per abuso d' ufficio. Il motivo? L' abuso di ufficio e' un reato previsto per chi svolge pubblico servizio. E in questo caso, infatti, non di pubblico servizio, ma di **attivit  di pubblico interesse** si deve parlare. La distinzione arriva direttamente dalla Corte di Cassazione. Il tassista, secondo la Suprema Corte, non e' infatti un incaricato di pubblico servizio, svolge semplicemente una attivita' di pubblico interesse. E se al cliente che trasporta chiede piu' della tariffa che risulta dagli scatti del tassametro, non puo' essere condannato per abuso d' ufficio.

È la seconda sezione penale della Cassazione a dirlo, in una sentenza (registrata come la numero 12722) che evidenzia l' identikit del buon tassista, a detta della legge.

Pagina 13

(5 dicembre 1998) - Corriere della Sera

ARCHIVIOcronologico